



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL SUPERAMENTO DELLA SENTENZA TAR n.04524/20118 E SULLE PROCEDURE VOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI POSTI DAL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI

VISTO

La lettera g) del comma 3 dell'articolo 184 (Classificazione) del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) la quale classifica quali rifiuti speciali: *"i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi"*;

Il Rapporto 285/2018, Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2018, redatto dall'ISPRA il quale inserisce tra i rifiuti speciali quelli derivanti da attività di: *"Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento"* ed in particolare le attività classificate nel codice ATECO 2007;

Le sentenze del pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 02902/2016 e n. 04524/2018, con le quali i giudici impongono alla Regione Lazio di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti comprensiva di impianti di smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti

La Determinazione Dirigenziale N. G07509 del 11/06/2018 avente oggetto: Determinazione di esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione Prima Ter, n. 4524 del 24/4/2018;

L'articolo 202 (Affidamento del Servizio) del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), il quale prevede che: *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali."*

La Deliberazione di Giunta Regionale 199/2016 (Approvazione "Determinazione del fabbisogno")

CONSIDERATO

che la sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 02902/2016 non è stata impugnata e pertanto è passata in giudicato;



*Gruppo Consiliare
Regione Lazio*

che con la Determinazione Dirigenziale N. G07509 del 11/06/2018, la Regione Lazio individua nelle discariche di Civitavecchia e di Colferro i due siti necessari al superamento della sentenza del TAR Lazio quantificando le volumetrie residue rispettivamente in: 160 mila mc e 600 mila mc;

che dal Rapporto Rifiuti Urbani 2017 risultano, alla data del 31/12/2016, volumetrie residue per lo smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio regionale pari a 519 mila mc.

che nell'anno 2016 sono state smaltite nelle discariche laziali circa 400 mila tonnellate di rifiuti provenienti dal trattamento degli RU pari a circa 570 mila mc;

che qualora le previsioni della delibera 199/2016 fossero confermate, il fabbisogno regionale di impianti di smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento degli RSU, sarebbe di circa 4milioni di tonnellate per gli anni 2017-2021 pari a circa 5 milioni e mezzo di mc;

che nel solo anno 2017 sono circa 900 mila tonnellate di fabbisogno e quindi circa un milione 200 mila mc di rifiuti destinati a smaltimento;

che le volumetrie individuate dalla Regione Lazio nella migliore delle ipotesi potranno soddisfare il fabbisogno regionale solo per pochi mesi;

che non risulta avviata nessuna procedura di gara pubblica per la gestione integrata dei rifiuti, se non quelle avviate per la sola raccolta da parte dei comuni, così come previsto dall'articolo 202 del D.Lgs 152/2006;

che la Determinazione Dirigenziale N. G07509 del 11/06/2018, menziona una nota del Ministero dell'Ambiente a chiarificazione della classificazione del rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento della frazione indifferenziata degli RSU le cui conclusioni sono: *"...Se a seguito del trattamento del rifiuto urbano non pericoloso si ottiene un nuovo rifiuto, diverso per natura e composizione da quello trattato, lo stesso è classificabile speciale e può essere sottoposto al relativo regime giuridico."*

che il trattamento della frazione indifferenziata degli RSU all'interno degli impianti presenti nella Regione Lazio, seppur inadeguati tecnologicamente, produce un rifiuto diverso da quello in ingresso agli stessi impianti, non fosse altro per la rimozione di circa il 50% in peso di materiali destinati ad incenerimento;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

Si interroga




Gruppo Consiliare
Regione Lazio

il Presidente della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti, l'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero Massimiliano Valeriani e la giunta tutta per sapere:

- 1) Quali siano le motivazioni per le quali la Regione non ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 02902/2016 che pertanto è passata in giudicato;
- 2) Quali siano gli atti autorizzativi relativi alle discariche di rifiuti individuate dalla Determinazione Dirigenziale N. G07509 del 11/06/2018, per quali volumetrie, quale sia il residuo volumetrico e se siano stati soggetti a gara pubblica come previsto all'articolo 202 del D.Lgs 152/2006;
- 3) se ritiene superate le prescrizioni delle sentenze del TAR Lazio n. 02902/2016 e n. 04524/2018 tenuto conto che le volumetrie individuate sono enormemente insufficienti al soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti;
- 4) Quali siano le procedure di gara pubblica avviate per la gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito così come previsto all'articolo 202 del D.Lgs 152/2006;
- 5) se intende la Regione Lazio dare applicazione al comma 3 dell'articolo 204 del D.Lgs 152/2006 esercitando poteri di commissariamento "ad acta" per l'avvio delle procedure di gara di competenza delle autorità d'ambito inadempienti;
- 6) quali siano i procedimenti autorizzativi relativi all'apertura e/o ampliamento di discariche per rifiuti non pericolosi su tutto il territorio regionale;

Il Consigliere

Gaja Pernaressa

 CACCIAIONE